

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento individua i soggetti competenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e regola la costituzione, la composizione ed il funzionamento dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD), secondo la ripartizione di competenze con il responsabile della struttura ai sensi dell'art. 55 *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale dipendente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, compreso quello con qualifica dirigenziale, a tempo indeterminato e determinato, al quale possono essere irrogate le sanzioni disciplinari previste dalla legge e dai CCNL vigenti, identificate per gradi di minore e maggiore gravità.

Art. 2

Competenza del capo della struttura

1. Per le infrazioni di minore gravità per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale è competente il responsabile della struttura con qualifica dirigenziale presso cui presta servizio il dipendente.
2. Per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale è competente l'Ufficio per i procedimenti disciplinari. In quest'ultimo caso, il responsabile della struttura segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.

Art. 3

Ufficio competente per i procedimenti disciplinari

Composizione e competenza

1. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari è costituito dal Segretario Generale, che lo presiede, e da due componenti scelti tra i Dirigenti di Area e/o tra i funzionari responsabili di servizio incaricati di Posizione Organizzativa.
2. L'Ufficio si considera regolarmente costituito e può operare con pieni poteri con la presenza dei tre componenti ed assume le proprie determinazioni a maggioranza.
3. La segreteria dell'Ufficio è tenuta da un funzionario dell'Ufficio Personale.
4. L'Ufficio è competente ad irrogare le sanzioni superiori al rimprovero verbale.
5. E' altresì competente ad irrogare le sanzioni previste per le infrazioni disciplinari ascrivibili al Dirigente ai sensi degli artt. 55 *bis*, comma 7, e 55 *sexies*, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal Segretario Generale.
6. Per le contestazioni riferite al Segretario Generale, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari è presieduto da un Dirigente di Area a tal fine individuato dal Presidente della Camera di Commercio, il quale provvede altresì alla sua costituzione.

Art. 4

Disposizioni relative al procedimento disciplinare

1. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente disponga di idonea casella di posta, ovvero consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'art.47, co.3 secondo periodo, del D.Lgs.82/2005 ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.
3. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, salvo quanto previsto dall'art.54bis, co.4 del D.Lgs. 165/2001.
4. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.
5. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente.
6. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare, salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio: in tale caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 5

Norma di rinvio

1. Per le forme ed i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni degli artt.55 *bis*, 55 *ter* e 55 *quater* del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 6

Norma transitoria

1. Le modifiche al presente regolamento verranno portate a conoscenza di tutti i dipendenti con le stesse modalità del codice disciplinare.